

Codice A1305A

D.D. 7 settembre 2017, n. 220

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex art. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., relative ad immobili siti nel Comune di GATTINARA (VC), necessari per costruzione nuovo impianto "Rifacimento gasdotto VERCELLI - ROMAGNANO - Tratto VERCELLI - GATTINARA - Tronco GHISLARENGO - GATTINARA". Pagamento indennita' provvisorie accettate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 19.06.2014, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. - con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia 2/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, del nuovo impianto "Rifacimento gasdotto VERCELLI – ROMAGNANO - Tratto VERCELLI – GATTINARA - Tronco GHISLARENGO – GATTINARA - DN 400 (16") - DP 75 bar" localizzato nel Comune di GATTINARA (VC), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Preso atto che, con Determinazione dirigenziale n. 244 in data 24.10.2014, il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 10 L. R. 40/1998 e s.m.i., aveva escluso il progetto del gasdotto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), a patto che SNAM rispettasse tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A) dell'Atto medesimo (in caso contrario la procedura di autorizzazione dell'opera sarebbe stata sospesa).

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 28.01.2015 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 389 in data 17.06.2015 con la quale il Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 19.06.2014, come integrato dalla documentazione allegata alla Nota n. 1836 in data 19.01.2015;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area interessata dalla realizzazione dell'opera (ed individuata negli allegati del progetto approvato) comprendente anche una fascia di terreno larga 13,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con contestuale adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere l'emissione del provvedimento (ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di occupazione temporanea per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto sugli immobili interessati dall'opera di cui all'oggetto, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo) onde garantire, con l'esercizio del nuovo gasdotto, il superamento delle problematiche dovute alla progressiva riduzione della copertura della condotta, causata dalle continue lavorazioni agricole (livellamenti su risaie), l'eliminazione di attraversamenti aerei di corsi d'acqua, nonché la possibilità di ispezionare periodicamente la condotta per poter controllare l'integrità della tubazione.

Visto il piano particellare, trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza, ove erano evidenziate con il colore rosso barrato e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, senza particolari indagini e formalità, come previsto dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di GATTINARA (VC).

Preso atto che, a seguito delle predette comunicazioni, nessuna delle Ditte proprietarie dei terreni interessati aveva presentato osservazioni scritte riguardo alla procedura coattiva e/o alle indennità offerte.

Visto il provvedimento n. 98 in data 16.05.2016 con il quale il Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici aveva autorizzato a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., l'occupazione temporanea e la contestuale imposizione di servitù sugli immobili siti nel Comune di GATTINARA (VC) necessari per la costruzione e l'esercizio del nuovo impianto "Rifacimento gasdotto VERCELLI – ROMAGNANO - Tratto VERCELLI – GATTINARA - Tronco

GHISLARENCO – GATTINARA - DN 400 (16”) - DP 75 bar”, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., con i quali il sopraccitato provvedimento n. 98/2016, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, era stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Viste le “dichiarazioni di accettazione” delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento, inoltrate alla SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge dalle Ditte concordatarie, proprietarie soltanto di alcuni dei terreni siti nel Comune di GATTINARA (VC), necessari per la costruzione e l’esercizio del nuovo gasdotto di cui all’oggetto.

Rilevato che entro i termini di legge, riguardo alle indennità determinate con il predetto provvedimento n. 98/2016, tutti i proprietari degli altri immobili, necessari per la costruzione e l’esercizio del nuovo impianto di che trattasi, sono esclusi dal presente provvedimento in quanto:

- avevano rifiutato le somme offerte da SNAM a titolo provvisorio;
- nulla avevano comunicato al riguardo.

Vista la nota n. 6529 in data 01.08.2017, con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. ha trasmesso l’Elenco riassuntivo delle Ditte Concordatarie.

Ravvisata pertanto la necessità di disporre con urgenza, dato il notevole lasso di tempo trascorso, il pagamento delle indennità di occupazione ed asservimento accettate a titolo definitivo dagli aventi diritto, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1 artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 comma 3 e 26 comma 10 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento delle somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte Concordatarie indicate nell’Allegato Elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tali importi, che dovranno essere liquidati entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, costituiscono le indennità dovute per l’occupazione temporanea e l’asservimento degli immobili siti nel Comune di GATTINARA (VC) necessari per la costruzione e l’esercizio del nuovo impianto “Rifacimento gasdotto VERCELLI – ROMAGNANO - Tratto VERCELLI – GATTINARA - Tronco GHISLARENCO – GATTINARA - DN 400 (16”) - DP 75 bar”.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1, dovrà avvenire previo accertamento dell’effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)